



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Settore Enti Locali - Controllo finanziario

Prot. n. 0004887-29/04/2016-SC\_VEN-T97-P



IL SINDACO

*Franco Ferraro*

Al Sindaco

All'Organo di revisione contabile

del Comune di

**Vigodarzere**

**Oggetto: Art. 1, commi 166 e ss. della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2014 – Vigodarzere (PD) - Nota istruttoria.**

Con riferimento alla relazione di cui all'oggetto, si richiedono delucidazioni in merito ai seguenti punti:

#### **Punto 1.6. Risultato di cassa**

Si richiedono informazioni in merito alla definizione, mediante determinazione del responsabile finanziario, della giacenza vincolata al 1.01.2015 sulla base del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6) approvato con D.lgs. 118/2011, adempimento valevole per tutti i Comuni ancorché non in sperimentazione.

#### **Approvazione rendiconto**

Il rendiconto relativo all'anno 2014 risulta essere stato approvato con deliberazione consiliare del 4.05.2015, oltre i termini previsti dall'art. 151 del TUEL. Si richiedono informazioni in merito a tale ritardo.

#### **1.7.2. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada**

Si richiedono informazioni in merito alla riscossione delle somme accertate pari ad € 248.468.

#### **Rispetto del parametro 4**

L'ente risulta non aver rispettato il parametro deficitario relativo al "Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa



corrente". Si richiedono informazioni sul punto, anche alla luce del riaccertamento straordinario dei residui effettuato dall'Ente in data 05.05.2015.

Su quanto sopra esposto si chiedono chiarimenti che dovranno essere forniti, a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità SI.Qu.EL.: istruttoria / processo istruttorio / invio documento.

**IL MAGISTRATO ISTRUTTORE**

**Dott. Tiziano Tessaro**

Per informazioni e chiarimenti:  
Gabriella Runfola  
Tel. 041/2705423  
Indirizzo mail  
[Gabriella.runfola@corteconti.it](mailto:Gabriella.runfola@corteconti.it)



Operazione di invio del documento avvenuta con successo.

Tipo documento EE.LL: NOTA DI RISPOSTA

Oggetto del documento: ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA L. 23/12/2005, N. 266. -

Numero Protocollo: 5.609

Documento relativo al Questionario consuntivo 2014 per i comuni superiori a 5000 abitanti - versione: 1  
dell'Ente: COMUNE di Vigodarzere (Codice Istat: 028099)

Utente: SARETTA VASCO - Profilo: Responsabile Servizi Finanziari

# COMUNE DI VIGODARZERE

Provincia di Padova

Servizio Economico-Finanziario

Li, 11 MAG. 2016

Prot. n. 5609

Riferimento nota n. 0004887-29/04/2016-SC\_VEN-T97-P

OGGETTO: art. 1, commi 166 e ss, della L. 23/12/2005, n. 266.-

*A mezzo SI.Qu.EL.*

Alla **CORTE DEI CONTI**  
**Sezione Regionale di Controllo per il Veneto**  
San Marco 3538 – Campo Sant’Angelo  
**30124 VENEZIA VE**

In riferimento alla nota a margine riscontrata si forniscono i seguenti chiarimenti:

## **Punto 1.6 – Risultato di cassa – Determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015**

Al riguardo si conferma che non ci sono “somme vincolate” e conseguentemente non è stata fatta nessuna comunicazione al Tesoriere.

### **Approvazione rendiconto**

Nella tempistica procedurale il Consiglio era previsto per il 29.04.2015 e quindi entro i termini. Successivamente per meri problemi di convocazione l’approvazione definitiva è stata effettuata in data 4 maggio 2015.

### **1.7.2 Sanzioni amministrati pecuniarie per violazione del codice della strada**

Al riguardo si precisa che il servizio di Polizia Locale è in capo all’Unione dei Comuni del Medio Brenta.

I comuni aderenti accertano la loro quota parte degli introiti e per un pari importo impegnano a favore dell’Unione. La riscossione e il collegato pagamento avviene l’anno successivo dopo l’approvazione del rendiconto da parte dell’Unione.

Si precisa che nel corso del 2015 sono state rimosse sanzioni per € 149.624,31, la rimanenza pari ad € 98.843,69 in sede di riaccertamento dei residui è stata eliminata. La medesima somma è stata eliminata nella spesa, quale contributo a favore dell’Unione.

#### Rispetto del parametro 4

Al riguardo si precisa che il totale degli impegni del Titolo I è stato pari ad € 6.896.846,47, di cui pagati € 3.766.368,02 e € 3.130.478,45 a residuo.

L'anno successivo al predetto importo di € 3.130.478,45 va aggiunto l'importo di € 516.120,87, relativo ai residui anni precedenti, per un totale complessivo di residui di € 3.646.599,32, di cui eliminati in sede di riaccertamento € 1.115.567,79 e pagati € 2.530.181,66, con una rimanenza di finale di soli € 849,87.

A disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

*Vasco Zorzi*

L'ORGANO DI REVISIONE DAL  
28.04.2016

*U. B. B.*



IL SINDACO

*Franco Ferraro*





REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 21 giugno 2016, composta da:

Dott. Giampiero PIZZICONI	Presidente f.f.,
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario, relatore
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;



VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/ INPR del 9 marzo 2015 recante "...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) e le annesse appendici, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;



VISTA la deliberazione n. 87/2016/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2016 nella quale, in ordine al punto D.1., relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166, veniva stabilito che: "...i controlli sugli Enti Locali dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnati alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo

interno";

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, redatta dall'organo di revisione del Comune di Vigodarzere sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTE le note in data 29 aprile 2016 prot. n. 4887 e in data 10 maggio 2016 prot. n.5254, con le quali il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota dell'11 maggio 2016 prot. n.5609 (acquisita al prot. C.d.C. n.5290 dell'11 maggio 2016) e con nota del 18 maggio 2016 prot. n. 5879 (acquisita al prot. CdC n. 5509 del 18 maggio 2016);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2016, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art 1, commi 166 e seguenti, della L.266/2015;

UDITO il magistrato relatore, dott. Tiziano Tessaro

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia

#### FATTO E DIRITTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2014, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n.266 e dai dati in possesso di questa Corte, è emersa una criticità riguardante lo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4, la cui evidenza non è venuta meno a seguito della valutazione





delle argomentazioni fornite dall'ente in sede di risposta istruttoria.

La Sezione, ritenendo quindi non superato il profilo di criticità riscontrato, al fine di prevenire potenziali pregiudizi e danni all'equilibrio di bilancio, ritiene di richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle consequenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

Con riferimento alla presenza in bilancio di residui passivi, risalenti nel tempo e in parte di dubbia esigibilità, si rileva lo sfioramento del parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n. 4: volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.

Sul punto, la Sezione osserva che una corretta rappresentazione della gestione esige la puntuale osservanza delle regole ed delle disposizioni dettate in materia di bilanci pubblici ed in particolare di quelli comunali.

Con specifico riferimento ai residui, è da sottolineare come essi concorrano a formare il risultato di amministrazione (vedasi anche

art. 21 del D. Lgs n. 170 del 2006, norma che seppur abrogata dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 era vigente nel 2013 e il cui principio risulta recepito nel citato decreto; art. 190 del T.U.E.L.).

Al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, infatti, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui passivi, l'ente debba procedere ad una specifica operazione

di riaccertamento tesa a verificare le posizioni debitorie.

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione dei debiti esistenti, ma deve accertare l'effettivo obbligo di pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento.

Il mantenimento in bilancio dei residui passivi datati nel tempo incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (art 187 e 228, 4° comma del T.U.E.L.), che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida nel momento in cui saranno estinti i debiti. In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui passivi, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento. La Sezione, pertanto, non può non richiamare l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza.

Per quanto riguarda la situazione degli organismi partecipati, si raccomanda di effettuare un costante e attento monitoraggio sull'andamento gestionale dei propri organismi partecipati e



sull'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale nonché di adottare tempestivi interventi correttivi in reazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita dell'organismo, negli elementi originariamente valutati.

Il che dovrebbe consentire di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative - a vario titolo - sul bilancio dell'ente.

In tale prospettiva, l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi, sull'adempimento degli obblighi contrattuali), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es, sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano.

Dall'altro lato, si sottolinea l'esigenza di prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne capaci di consentire all'ente un adeguato espletamento delle funzioni sopra richiamate, grazie anche ad un efficace supporto agli organi di governo nell'esercizio delle attività di loro competenza nonché all'impiego di idonei strumenti di corporate governance.

Sull'attuazione delle anzidette previsioni, vigilerà la Sezione in sede di verifica del relativo ciclo di bilancio.

Da ultimo si rileva che dall'esame della deliberazione giuntale con



la quale il Comune di Vigodarzere ha approvato il prospetto di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, è emersa la reimputazione dei residui passivi a più esercizi ritenuti di effettiva esigibilità e non unicamente all'esercizio 2015, in linea con le indicazioni contenute nella deliberazione n. 32/SEZAUT/2015/INPR.

La Sezione si riserva, tuttavia, anche in sede di controllo dei rendiconti successivi, di verificare l'effettiva esigibilità nei periodi indicati dei predetti impegni, ai fini della corretta costituzione e gestione del fondo pluriennale vincolato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione e della successiva istruttoria:

- accerta il superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 4 del D.M. 18/02/2013;
- raccomanda una più attenta governance nei confronti degli organismi partecipati dall'Ente;
- invita l'amministrazione comunale di Vigodarzere a porre in essere le necessarie iniziative per evitare nelle future gestioni il ripetersi delle criticità rilevate;
- si riserva, in sede di esercizio dei medesimi controlli sugli esercizi finanziari successivi di verificare che l'amministrazione si sia attivata nel senso indicato;
- dispone la trasmissione della presente Deliberazione, a



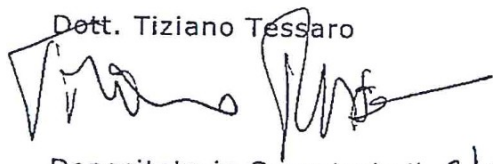


cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'organo di revisione dei conti del Comune di Vigodarzere (PD) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2016.

Il magistrato relatore

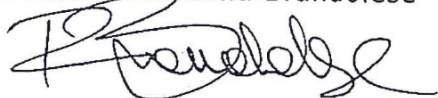
Dott. Tiziano Tessaro



Depositato in Segreteria il 6/9/2016

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese



Il Presidente f.f.

Dott. Giampiero Pizziconi

